

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

GIOVEDÌ 11 MARZO 1971

(41^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (83) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri);

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale » (1514) (D'iniziativa del deputato Durand de la Penne) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 498, 499, 502
ALESSANDRINI	499, 500, 502
AMADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	499, 500 501
CATELLANI, relatore	498, 499, 501
COLLEONI	501

La seduta inizia alle ore 13,05.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Banfi, Berlanda, Bertone, Catellani, Colleoni, De Dominics, Farabegoli, Mammucari, Minnocci, Moranino, Piva, Scipioni, Trabucchi, Zanini.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Amadei e per il commercio con l'estero Forma.

MINNOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » (83), d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri;

« Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza al personale » (1514), d'iniziativa del deputato Durand de la Penne (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale, Baldini e Cuzari: « Concessione di una pensione ridotta al personale già in quiescenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » e d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere sugli emendamenti presentati nella scorsa seduta dal relatore senatore Catellani:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, comunica di non opporsi al loro ulteriore corso alla condizione che all'articolo 2, comma secondo, il termine di 25 anni sia ridotto a 15 e la formula per la determinazione dell'assegno integrativo venga modificata come segue:

$$a = p - \frac{c}{60} - 5\% c \left(1 - \frac{n}{15}\right) ».$$

CATELLANI, *relatore*. Debbo precisare anzitutto alla Commissione che nella giornata di ieri abbiamo intensificato i nostri colloqui anche con i rappresentanti sindacali della categoria, i quali hanno convenuto che la finalità del provvedimento deve essere quella di assicurare al personale già in quiescenza un assegno a conguaglio che gli permetta di sopperire allo stato di indigenza in cui versa. Occorre dunque trovare una formula equitativa che non conceda sol-

tanto a pochi somme troppo elevate, ma a tutti un giusto riconoscimento.

Francamente ho l'impressione che da parte del Governo — e non ne faccio un appunto all'onorevole Amadei in particolare, ma a tutto il Governo in forma solidale — si tenda a soluzioni assolutamente inoperanti, nel senso che non assicurano alcun assegno a conguaglio a favore di chi più ne ha bisogno.

Non v'è dubbio che il problema sia alquanto complesso, giacché parte del personale interessato ha già ottenuto liquidazioni *una tantum* di notevoli proporzioni; di qui la necessità di stabilire un assegno integrativo pur di modeste dimensioni che permetta di vivere a coloro che non hanno avuto la fortuna di investire sapientemente il capitale (e la colpa non è certo di questi ultimi: siamo noi i primi a giudicare sbagliato il sistema di liquidazione, il quale espone inevitabilmente a tutti i rischi connessi agli investimenti di un capitale).

Tuttavia anche i rappresentanti dei sindacati hanno posto in evidenza che dopo anni di battaglie, il ruolo camerale ha ottenuto un riconoscimento, una sua tabella, suoi stipendi, sue liquidazioni; ne consegue che il raffronto per la determinazione dell'assegno integrativo debba essere fatto non già con i livelli del ruolo statale, ma con quelli del ruolo camerale stesso. Ciò premesso, risulta utilizzabile anche la formula già approvata dalla Camera dei deputati, la quale — se verrà accolta la modifica precedente — permetterà di corrispondere al fine dichiarato che si propongono i due provvedimenti in esame.

Gli emendamenti sui quali dichiaro di insistere sono pertanto quelli all'articolo 1 — ove occorre precisare « prima della data di applicabilità delle norme pensionistiche previste per il personale camerale dal decreto interministeriale 16 marzo 1970 » — e quello — fondamentale — che sostituisce all'articolo 2 la parola « statale » con « camerale ». Ritiro invece l'emendamento presentato nella seduta di ieri alla formula di cui all' allegato, giacché da un esame più approfondito ho potuto rilevare che esso finirebbe per de-

terminare per i camerati un trattamento forse troppo di favore.

Lasciamo perciò la formula così come è stata concepita: è un provvedimento un po' macchinoso apparentemente, ma, in fin dei conti, esaminato a fondo è equitativo perchè toglie parte del capitale e del suo frutto, oltre a far cadere, a mio avviso, l'insinuazione che noi regaliamo il capitale ed accordiamo una pensione.

Qualora su questo punto fosse raggiunto l'accordo da parte dei commissari, potremmo arrivare ad un'azione equa, giusta e, da conti fatti applicati alle cifre liquidate, le liquidazioni andrebbero da un massimo di 670-700 mila lire annue a coloro che hanno avuto liquidazioni sui 30 milioni di lire, a 250 mila lire annue per coloro che hanno avuto dieci milioni. In questo senso, dal momento che l'assegno pensionistico vitalizio va inteso come assegno a conguaglio, le cifre base che si determinano rispondono al concetto di integrazione.

PRESIDENTE. Prego il relatore di indicare con precisione l'emendamento da lui proposto circa la formula.

CATELLANI, relatore. La formula resta quella del testo approvato dalla Camera dei deputati

ALESSANDRINI. La soluzione del problema, adottata dalla Camera, derogando da quelle che erano le proposte dei presentatori dei disegni di legge, si è riferita alla scienza attuariale: partendo dal principio che qualora venga liquidata una somma in capitale e si voglia tradurlo poi in una rendita annua vitalizia, è necessario assorbire il capitale in un determinato numero di anni.

Se noi fossimo stati rigidamente alle norme attuariali, il capitale, una lira data oggi dovrebbe essere assorbita entro i nove anni successivi. La Commissione della Camera è stata molto larga, perchè ha riconosciuto che nelle particolari condizioni nelle quali sono venuti a trovarsi molti dipendenti camerati, soprattutto quelli collocati in pensione da diversi anni, l'applicazione rigida della

norma attuariale avrebbe certamente recato loro grave danno.

Pertanto, accettata la formula che ci è pervenuta dalla Camera e ragguagliata non più alla pensione dello Stato ma a quella dei dipendenti camerati, sono dell'avviso che il nostro gruppo possa dare il suo consenso al provvedimento di legge per il personale liquidato. Mi permetto tuttavia un'osservazione e precisamente che sarà avvantaggiato quello collocato a riposo negli ultimi anni precedenti al 16 marzo 1970. Tali persone, infatti, hanno avuto il capitale della liquidazione da poco tempo e possono inoltre fruire del vantaggio rappresentato dall'assegno integrativo. Praticamente, uno che ha conseguito la liquidazione capitaria negli ultimi anni prima del 16 marzo 1970, può averlo investito ad un tasso certamente superiore al 5 per cento e, in questo caso, l'assegno integrativo costituirebbe, almeno in parte, un *plus*.

CATELLANI, relatore. Nella formula, però, se ne tiene conto di questa possibilità.

ALESSANDRINI. Sì, ma la considera per coloro che sono andati in pensione in tempi remoti. Nel frattempo vi è stata una svalutazione della moneta, vi sono stati fenomeni finanziari che hanno inciso sul capitale.

Con queste precisazioni, del resto doverose, e soprattutto tenendo conto che la Commissione finanze e tesoro, particolarmente competente nel valutare gli oneri che derivano da una legge, ha dato il suo assenso, siamo favorevoli alle proposte del relatore.

AMADEI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Devo rilevare che abbiamo un parere della 5ª Commissione su una formula che parla di « sessantesimo », mentre il relatore aveva presentato un emendamento con una cifra diversa.

CATELLANI, relatore. Lo ritiro. Il senatore Zugno ha dato parere favorevole anche alla modificazione della formula; a

maggior ragione è favorevole se manteniamo la formula come pervenutaci dalla Camera, in quanto lo sborso è minore.

A L E S S A N D R I N I . A mio avviso l'unico argomento che può presentare dei dubbi è rappresentato dalle graduatorie delle pensioni.

A M A D E I , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Gli emendamenti, almeno quelli presentati ora e, del resto, recepiti dalla 5ª Commissione — sono relativi all'articolo 1 ed all'articolo 2. Per quanto concerne il primo siamo perfettamente d'accordo.

L'emendamento presentato al secondo articolo, invece, si riferiva a due tipi di questioni: il raffronto, che deve essere fatto non più al personale statale, ma a quello camerale; e, per quanto concerne le detrazioni, anzichè operarle riferendosi ad un venticinquesimo, si proponeva e si propone tuttora dalla 5ª Commissione, di ridurre la detrazione ad un sessantesimo del capitale liquidato e degli interessi.

Giunti a questo punto, ritengo opportuno ricordare quanto scaturì dalla seria ed approfondita discussione svolta alla Camera. La corresponsione del capitale *una tantum*, dal punto di vista giuridico, ha definito, chiuso i rapporti tra le camere di commercio e i propri dipendenti. L'applicazione della legge del 7 febbraio 1951, n. 72, concernente la liquidazione del capitale *una tantum*, ha determinato oneri ingentissimi alle camere di commercio.

In sede di Commissione alla Camera dei deputati, furono espresse gravi perplessità sulla possibilità di rivedere la situazione dei dipendenti camerali già collocati a riposo col sistema di *una tantum*.

Il Ministero, tuttavia, aveva accettato tale impostazione ritenendo che le posizioni potessero essere ricondotte a termini omogenei nonostante le serissime perplessità manifestate dalla Commissione della Camera. Molti deputati si dichiararono contrari; il provvedimento subì alcuni rinvii ed infine fu nominato un comitato ristretto, il quale elaborò un nuovo testo che rappresentava un

compromesso tra la formula del proponente e quella di cui si era fatto portavoce l'onorevole Scenatico. In quella sede si precisò che una lira di pensione corrisponde a circa 9 lire di capitale per un dipendente collocato in pensione a 65 anni di età; da tale impostazione derivava che un capitale liquidato di 30 milioni di lire corrisponde all'incirca ad una pensione annua di 3.333.000 e che pertanto si sarebbe potuto corrispondere al dipendente camerale una rendita vitalizia soltanto se la pensione statale di pari grado fosse risultata superiore a tale cifra. La Commissione industria della Camera, però, ritiene che tale sistema avrebbe limitato in modo eccessivo la concessione del beneficio e preferì pertanto adottare la formula proposta dall'onorevole Scenatico.

Gli emendamenti che vengono ora presentati dal relatore alterano non soltanto la soluzione tecnica prospettata dal Ministero, ma anche la formula approvata dall'altro ramo del Parlamento. È illogico pensare di poter aderire ad una proposta che prevede il riassorbimento del capitale in 60 anni nei confronti di un impiegato che è andato in pensione a 65 anni, e a tal proposito dicevo ieri per celia a qualche collega che si sarebbe dovuto riandare a ricordi biblici per avere memoria di uomini che abbiano raggiunto e superato l'età di 125 anni! Nè è comprensibile come tale soluzione possa conciliarsi con la norma che prevede l'annullamento delle detrazioni entro 25 anni.

In linea di principio, poi, debbo dire che ritengo fondata la proposta del senatore Cattellani di calcolare l'assegno in base al trattamento di pensione spettante al personale camerale, anzichè a quello statale, anche se v'è da considerare che il riferimento contenuto nelle originarie proposte del deputato Durand de la Penne e del senatore Valsecchi era ineccepibile giacchè al momento della loro presentazione le pensioni camerali — istituite con l'entrata in vigore del regolamento del 16 marzo 1970 — ancora non esistevano.

Tuttavia, a questo punto è necessario ricordare che la regolamentazione data nel 1970 è del tutto ineffettiva rispetto al periodo precedente e ha avuto il carattere transitorio di sanare certe situazioni di fatto esistenti.

D'altra parte, accettando la proposta di modifica, si verrebbe a porre l'eventuale pensione a carico delle Camere di commercio, mentre con il regolamento del 16 marzo 1970 si è stabilito sì un assegno vitalizio pari al 100 per cento dello stipendio (anzichè all'80 per cento, come per il personale statale di pari grado e anzianità), ma esso è stato posto esclusivamente a carico della Cassa pensioni degli Enti locali. In altri termini — e qui sta il punto — non esiste una pensione camerale, ma una pensione della Cassa e il regolamento ministeriale richiamato ha posto in essere un assegno pensionabile, un assegno assorbibile, un assegno tabellare, un assegno *ad personam* a far data dal 16 marzo 1970.

Qualora il Senato ritenga di respingere la proposta di legge al nostro esame, allora bisogna ritornare a soluzioni del tutto diverse e non più discutere la formula Scenatico. Non ci troviamo più nelle condizioni di cambiare una formula, di cambiare il « venticinquesimo »; di cambiare uno « statale » in un « camerale »: siamo in una situazione tale che, almeno per quanto riguarda gli uffici del Ministero...

C A T E L L A N I , *relatore*. Allora il Ministero dica chiaramente che non vuole dare alcun contributo e chiudiamo definitivamente il discorso. In questo caso, però, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non intendevo dire questo; comunque il Governo esprime parere contrario agli emendamenti presentati.

C O L L E O N I . Non sono d'accordo con il senatore Catellani nel ritenere che il Ministero non voglia dare alcun aumento; cerchiamo, invece, la strada più opportuna per metterlo in condizioni di operare. Da quanto ha detto il Sottosegretario anche in me, che pure sono desideroso di andare incontro al personale delle camere di commercio, nasce il problema di trovare la forma ed il modo per aiutarli.

Mi rendo perfettamente conto delle gravi preoccupazioni esternate dall'onorevole Sottosegretario, ma, d'altra parte, non dobbiamo dimenticare lo spunto dal quale siamo partiti nella nostra discussione. Il relatore, molto diligentemente, ci aveva fatto osservare che, applicando il provvedimento così come definito nella elaborazione pervenutaci dalla Camera dei deputati, avremmo rischiato di non venire incontro soprattutto alle esigenze dei più bisognosi. Su tale valutazione, lo stesso senatore Alessandrini, il quale aveva studiato attentamente le tabelle forniteci, aveva concluso con il suo parere favorevole.

Va sottolineato, inoltre, il fatto che il numero delle persone che verrebbero a beneficiare del provvedimento è inferiore alle ottocento unità in tutta Italia. Di queste, la maggior parte ha già superato quello che è considerato il limite medio della vita. Pur facendo, naturalmente, tutti gli auguri possibili di lunga vita agli interessati, possiamo immaginare benissimo quanto sia limitato il provvedimento stesso nel tempo. Al fine di rendere la situazione meno pesante, avevamo deciso di rapportarla a n/60 invece che a n/25. Avevamo affermato che ciò ci avrebbe facilitato in quanto le detrazioni diminuiscono e, conseguentemente, sia agli effetti del capitale che degli interessi, la situazione sarebbe stata riequilibrata. D'altro canto abbiamo rilevato che ciò darebbe luogo ad un eccesso di longanimità.

Siamo allora giunti alla determinazione di accettare la formula stabilendo però che il parametro di riferimento non sia dato dal trattamento riservato agli statali, bensì ai camerale. Essendo questo un parametro indiscutibilmente migliore, sono dell'avviso che qualcosa di buono abbiamo già fatto. Ritengo perciò opportuno, se vogliamo convincerci di rielaborare tutta la materia sulla base delle pensioni dei camerale, di nominare un sottocomitato che studi in maniera approfondita il problema e ci sottoponga delle tabelle definitive.

Qualora ciò fosse possibile, sono dell'avviso che le difficoltà sollevate dall'onorevole Sottosegretario potrebbero essere superate.

